

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere -
Illeciti disciplinari - Condotta riconducibile ad entrambe le
fattispecie di cui alle lett. a) e l) dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n.
109 del 2006 - Concorso formale di illeciti - Sussistenza - Fondamento
- Fattispecie.

Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente,
dalle lett. a) e l) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006
non sono tra loro in rapporto di specialità, poiché il provvedimento
privo di motivazione, ovvero con motivazione meramente apparente,
integra non solo l'illecito di cui alla lett. l), ma, qualora
dall'inosservanza dell'obbligo di motivazione derivi un indebito
vantaggio, anche quello di cui alla lett. a), rientrando tra i doveri
di correttezza, diligenza e laboriosità, richiamati dall'art. 1 del
citato d.lgs., anche quello di assumere provvedimenti motivati. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva
ravvisato il concorso tra i due illeciti con riferimento alla revoca
di una misura cautelare, che, richiamando la sola data di applicazione
della misura, era priva di motivazione ed aveva comportato l'indebito
vantaggio della scarcerazione dell'imputato).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8428 del 23/03/2023 (Rv.
667200 - 02)

Corte

Cassazione

8428

2023